

Attrezzature a pressione: evoluzione **NORMATIVA**

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Risalendo alla originale normativa in tema di apparecchiature a pressione, proponiamo, in queste pagine, alcune considerazioni sulla grande trasformazione avvenuta soprattutto negli ultimi dieci anni. Da un lato, si notano il carico innovativo e la concezione del nuovo approccio della vigente normativa; dall'altro, ci si sorprende per la semplicità e la chiarezza applicativa delle regole appartenenti al passato. Era, forse, meglio prima?

Che la normativa sulle attrezzature a pressione costituisca un importante capitolo di quella complessa e articolata "vicenda" che accompagna l'universo dell'aria compressa, è cosa più che scontata. Un percorso caratterizzato da una precisa storia, che va di pari passo con la progressiva e crescente importanza del tema della sicurezza - e dei relativi controlli - degli stessi impianti produttivi e di chi ci lavora, implicando, di conseguenza, più attente scelte di progettazione, con tutti quegli "accorgimenti tecnologici" rispondenti al rigore delle norme specifiche.

Così, risalendo alla originale normativa in tema di apparecchiature a pressione, proponiamo, in queste pagine, alcune considerazioni sulla grande trasformazione avvenuta soprattutto negli ultimi dieci anni.

Principali passaggi

Questi i principali "passaggi storici" in merito al tema che qui ci interessa:

- RD 12 maggio 1927 n. 824: Regolamento per l'esecuzione dell'RD 09/07/26 n. 1381 che costituisce l'Associazione per il controllo della combustione (Ancc);
- DM 21 maggio 1974: Norme integrative del regolamento approvato con RD 824/27;
- DM 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- DL 25 febbraio 2000 n. 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
- Decreto 1 dicembre 2004 n. 329: Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle Attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93.

All'inizio era il Regio Decreto e... - in tempi di campagna elettorale - una simile affermazione sembra possedere una vibrazione alquanto stravagante, soprattutto se si è convinti di essere in democrazia.

Questa la storia

Storicamente, una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n. 824.

Questo recava il regolamento per l'esecuzione dell'RD n. 1331 del 1926, che costituiva l'Ancc, per la costruzione, l'installazione e l'esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d'acqua.

A questo decreto seguirono altre leggi e regolamenti che, a tutt'oggi, forniscono un corpo normativo articolato e sufficientemente completo, così da fornire a progettisti, costruttori e utenti delle regole certe per la corretta costruzione, installazione e il sicuro esercizio di tali apparecchiature.

Questa intelligente normativa (non si trascuri il fatto temporale: siamo nei primi anni del Novecento) rappresentò, di fatto, l'unica fonte disponibile fino al Decreto Ministeriale 21 maggio 1974: Norme inte-

grative del regolamento approvato con RD 824/27, momento in cui cominciò la vera evoluzione della normativa delle apparecchiature a pressione.

Infatti, è poco più di un anno dopo che entra in vigore il DM 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

Una rivoluzione? Certo, la prima vera rivoluzione.

Una rivoluzione

Il DM 21/05/74 fissa le norme integrative del regolamento approvato con RD 12/05/27, n. 824 e le disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione.

A tal fine opera una classificazione dei recipienti:

- classe A, soggetti a verifiche in sede di costruzione;
- classe B, soggetti a verifiche in sede di costruzione e di primo o nuovo impianto;
- classe C, soggetti a verifiche in sede di costruzione, di primo o nuovo impianto e periodiche.

Mentre le prime due classi hanno delle proprie caratteristiche tecniche, la classe C si distingue in quanto vi rientrano tutti i recipienti con caratteristiche differenti da quelle precedentemente previste.

I recipienti della classe A sono soggetti inoltre, all'accertamento, in sede di costruzione, della corrispondenza degli accessori di sicurezza e di controllo alle norme vigenti.

I recipienti della classe B sono aggiuntivamente soggetti all'obbligo della denuncia di primo o nuovo impianto, che deve pervenire all'Ancc prima che l'apparecchio sia posto in esercizio e in tempo utile perché possano essere eseguite le verifiche regolamentari.

Devono essere inoltre sottoposti, in sede di primo o nuovo impianto, a una ispezione generale intesa ad accertare che i recipienti stessi siano stati assoggettati alle regolamentari verifiche di costruzione e

non abbiano subito danni durante il trasporto e il montaggio, nonché a una verifica di esercizio intesa ad accertare la rispondenza degli accessori di sicurezza e controllo alle norme vigenti.

I recipienti della classe C sono soggetti, oltre che alle disposizioni finora elencate, all'obbligo annuale di una verifica di esercizio e decennale di verifica completa.

Tali recipienti sono ulteriormente soggetti all'obbligo dell'esame di efficienza delle valvole di sicurezza ogni due anni.

La verifica completa può essere, pertanto, costituita dall'insieme delle tre prove indicate:

P.I. + V.I. + P.F. =

Verifica Completa Decennale.

Segue, poi, il cambiamento epocale, iniziato con la normativa sulla sicurezza nel 1994 con il DL 626/94, caratterizzato dalla normativa di nuovo approccio e proseguito, quindi, ai giorni nostri, nel XXI secolo, con il DM 329/04 e il DM 11/04/2011, quest'ultimo in vigore da giugno dello scorso anno.

Qualche dubbio

Non ci soffermeremo sulle peculiarità delle normative di ultima generazione per evitare ripetizioni tanto superficiali

quanto monotone di argomenti ampiamente già trattati, ma osserviamo il cambiamento epocale, evidente per certi aspetti, che sicuramente riporta, in modo molto più confusionario rispetto al passato, il concetto di sapere cosa fare per essere a norma.

E se, da un lato, si notano con forte evidenza il carico innovativo e la concezione del nuovo approccio della vigente normativa, dall'altro, non si può proprio fare a meno di sorprendersi per la semplicità e la chiarezza applicativa delle regole appartenenti al passato.

Si parla sempre più di Europa, di globalizzazione e di innovazione tecnologica, ma ritorna, riaffiora l'amletico dubbio: era forse meglio quando tutto era più comprensibile e per l'Organo di Controllo non esistevano dubbi interpretativi?

Qui, ci viene istintivo riportare la celebre frase di Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo: "Tutto cambia affinché nulla cambi" e che noi ci sentiamo di riproporre anche solo per riflettere sui cambiamenti a cavallo di questi ultimi due secoli. Una materia per certi versi complessa, a volte di difficile interpretazione, ma sulla quale Animac e i suoi consulenti sono in grado di dare un prezioso contributo.

Dal Regio Decreto...

Questa una cronologia dei principali step normativi riguardanti le attrezzature a pressione:

- RD 12 maggio 1927 n. 824: Regolamento per l'esecuzione dell'RD 09/07/26 n. 1381 che costituisce l'associazione per il controllo della combustione (Ancc);
- DM 21 maggio 1974: Norme integrative del regolamento approvato con RD 824/27;
- DM 1 dicembre 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- DL 626/94, cambiamento epocale, normativa di nuovo approccio;
- DL 25 febbraio 2000 n. 93: Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
- Decreto 1 dicembre 2004 n. 329: Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle Attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93;
- DM 11/04/2011, in vigore da giugno dello scorso anno.